

DECISIONE (UE) 2022/2249 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 9 novembre 2022****che modifica la decisione (UE) 2022/911 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB
(BCE/2022/22) (BCE/2022/38)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 22 e 23,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l'indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) ⁽¹⁾, che prevede l'avvio delle operazioni di un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione dal 21 novembre 2022.
- (2) A seguito dell'adozione dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), il 19 aprile 2022 il Comitato esecutivo ha adottato la decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea (BCE/2022/22) ⁽²⁾, al fine di attuare modifiche ai termini e alle condizioni del sistema componente TARGET2 della Banca centrale europea (TARGET2-ECB) e di disporre l'abrogazione della decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea ⁽³⁾.
- (3) Il 20 ottobre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di riprogrammare l'avvio delle operazioni di TARGET a partire dal 20 marzo 2023, data la necessità di concedere agli utenti più tempo per completare le prove della nuova piattaforma tecnica in un contesto stabile, tenendo conto della natura sistemica di TARGET.
- (4) Il 9 novembre 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l'indirizzo (UE) 2022/2250 della Banca centrale europea (BCE/2022/39) ⁽⁴⁾, che modifica l'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) per riflettere la nuova data di avvio delle operazioni di TARGET.
- (5) È pertanto necessario apportare gli opportuni adeguamenti alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 20 marzo 2023. La decisione BCE/2007/7 dovrebbe continuare ad applicarsi fino a tale data.
- (6) Al fine di garantire l'allineamento con le disposizioni dell'indirizzo (UE) 2022/2250 (BCE/2022/39), è opportuno che la presente decisione entri in vigore senza indebito ritardo e si applichi a decorrere dal 21 novembre 2022.
- (7) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22),

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2022, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione BCE/2007/7 (BCE/2022/22) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).

⁽⁴⁾ Indirizzo (UE) 2022/2250 della Banca centrale europea, del 9 novembre 2022, che modifica l'indirizzo (UE) 2022/912 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione (BCE/2022/39) (cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

